

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali in ambito di regolamento su materie di propria competenza;

VISTO lo Statuto del Comune di Pisa approvato con delibera C.C. n. 3 del 18/01/2001 ed in particolare l'art. 6 in materia di regolamenti comunali;

VISTO quanto disposto dall'art. 90 comma 25, Legge 27/12/2002 n. 289 e dalla Legge Regionale Toscana 03/01/2005, n. 6.

VISTA la Del CC n.44 del 31 maggio 2004 con cui veniva approvato il "Regolamento generale per la gestione degli impianti sportivi di proprietà Comunale" comprendenti sia quelli a gestione diretta che indiretta;

CONSIDERATO che, a seguito delle nuove disposizioni legislative emanate successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento generale, si rende oggi necessario approvare un nuovo testo del Regolamento conforme alle nuove disposizioni di legge;

RITENUTO necessario provvedere all'aggiornamento del suddetto Regolamento, prevedendo gli indirizzi generali relativi alle modalità di gestione degli Impianti sportivi di proprietà dell'Amministrazione comunale, improntati ai criteri di economicità e razionalizzazione delle risorse;

PRESO atto del parere del Comitato comunale dello Sport ;

EVIDENZIATO che tale Regolamento si riferisce soltanto agli impianti a gestione indiretta, rimandando a successivi atti l'approvazione di regolamenti riguardanti gli impianti a gestione diretta e le palestre scolastiche

Modifica approvata nella seduta della 3a CCP del 1 aprile 2014

-<<< PRESO ATTO che la III° Commissione Consiliare Permanente nelle sedute del 11/03, 26/03 e 1/04/2014, così come si evince dagli estratti dei verbali che si allegano come parte integrante (all. D-E-F):

- ha messo in votazione gli emendamenti presentati nelle tre suddette sedute;
- ha espresso parere favorevole sulla proposta così come emendata nel corso delle citate sedute della stessa Commissione;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147bis del d.lgs. 267/2000 (all. A); >>>

D E L I B E R A

- 1) per i motivi espressi in premessa, di approvare il nuovo Regolamento Generale per la gestione e l'uso degli Impianti sportivi comunali quale ALL.B) al presente Atto,
- 2) di abrogare il Regolamento generale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con delibera CC. n. 44 del 31/5/2004.
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 1 Oggetto e scopo

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto disposto dall'art. 90 comma 25, Legge 27/12/2002 n. 289 e dalla Legge Regionale Toscana 03/01/2005, n. 6.
2. Ogni persona ha il diritto fondamentale di accedere all'attività motoria, all'esercizio fisico e allo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della sua personalità. La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell'ambito del sistema educativo e culturale e della vita sociale in generale.
3. Tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l'opportunità, secondo precise regole, di praticare l'attività sportiva in funzione della ricerca di un continuo miglioramento dal punto di vista agonistico o di una migliore qualità della vita.
4. Il Comune di Pisa si propone di promuovere la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale, di tutti i cittadini garantendo l'accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ogni cittadino.
5. Il Comune di Pisa favorisce forme di aggregazione ed accorpamento tra Associazioni finalizzate all'uso e alla gestione degli impianti e dei centri sportivi.
6. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa.
7. Ai sensi dell'articolo 90, comma 24, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, a tutte le società ed associazioni sportive.
8. Gli impianti sportivi e le relative strutture appartengono al patrimonio indisponibile del Comune

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli impianti sportivi del Comune di Pisa di cui all'art. 3 ovvero a quelli a sola gestione indiretta.
2. Non è soggetto alla disciplina del presente regolamento lo stadio comunale "Arena Garibaldi-Romeo Anconetani".

Art. 3 – Definizione Impianti Sportivi e Classificazione

1. Sono considerati "Impianti Sportivi", di competenza esclusiva dell'Ufficio Sport del Comune di Pisa, i luoghi, all'aperto e al chiuso, opportunamente perimetrati, conformati ed attrezzati per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, giudici di gara, personale addetto, spettatori), come previsto dal DM 18 marzo 1996 e ss.mm.ii.
2. Gli impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera b) del Regolamento del Patrimonio, approvato con delibera di CC n. 85/2006 e modificato con delibera di CC n. 39/2010, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche, sono classificati in:
 - A. Grandi Impianti: indicati nell'allegato A)
 - B. Impianti di interesse territoriale di appartenenza: indicati nell'allegato B)

Art. 4 - Modalità di gestione

Il Comune di Pisa gestisce gli impianti sportivi che sono di sua proprietà o, comunque, nella sua disponibilità nei seguenti modi:

a) in forma diretta, anche in forma associata con altri Enti pubblici, tenuto conto delle specifiche caratteristiche organizzative, finanziarie e contabili relative all'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire.

b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti ai soggetti di cui all'art. 2 della LR n. 6/2005, esclusivamente attraverso convenzioni di affidamento, derivanti da avvisi pubblici specifici, come previsto dalla LR n. 6/2005, individuati per ogni tipologia di impianto, sulla base delle disposizioni vigenti dal presente Regolamento o comunque secondo le modalità previste dal T.U.E.L e dal Regolamento del Patrimonio del Comune di Pisa.

Art. 5.- Competenze

Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;

b) la Giunta Comunale definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti;

c) l'Assessore competente per delega presenta per l'approvazione al Comitato Comunale dello Sport, istituito con delibera di CC n.73/1976, il programma e l'uso degli impianti sportivi al fine di salvaguardarne la natura e le finalità di pubblico servizi.

d) Il Dirigente competente pone in essere tutti gli atti gestionali necessari ad attuare il programma di cui sopra ed in generale a concedere in uso gli impianti.

Art. 6. Albo Comunale dello Sport

1. L'Albo Comunale dello Sport consiste nell'elenco delle Associazioni sportive, Gruppi Sportivi, Società sportive cui all'articolo 90 della Legge n.289/2002 e succ. modificazioni con propria sede e/o operanti nel territorio comunale, rilevati mediante censimento annuale presso il Coni Point di Pisa ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Iscrizione al Registro del Coni
 - b. Sede legale nel Comune di Pisa (emendamento proposto dall'Assessore Sanzo limitatamente alla lettera b))
 - c. Affiliazione a: FSN/EPS/DSA/AB riconosciute dal Coni-Cip
2. L'iscrizione avviene a cura dell'Ufficio Sport, in seguito a specifica manifestazione d'interesse da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
3. Gli iscritti nell'Albo sono tenuti a comunicare all'Ufficio Sport, entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, ogni eventuale modifica e/o integrazione dell'assetto organizzativo, pena la cancellazione dall'Albo.
4. L'approvazione dell'Albo, ed ogni suo successivo aggiornamento, è di competenza del Dirigente del servizio, nel rispetto delle previsioni in materia di procedimento amministrativo e di eventuali ulteriori direttive della Giunta. Il Dirigente provvede alla pubblicazione secondo le norme di legge e in materia di trasparenza.

Art. 7. Soggetti affidatari

1. Relativamente agli impianti che non intende gestire direttamente, il Comune di Pisa procederà all'affidamento in gestione secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 della L.R. 6/2005.
2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli individuati dal comma 1 delle L.R 6/2005 avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui al comma 4 e ai successivi articoli.

3. La Giunta, in sede di approvazione del PEG, stabilisce priorità ed indirizzi con riferimento a alle tipologie di impianti o al tipo di gestione/utilizzo a cui destinare gli stessi.
4. Per la concessione degli impianti sportivi, il responsabile del servizio competente adotta e pubblica avvisi pubblici nei quali richiede la presentazione di progetti generali di gestione. I criteri di valutazione dei progetti tengono conto delle specifiche caratteristiche strutturali, impiantistiche e organizzative dell'impianto o degli impianti oggetto di concessione, , delle finalità pubbliche da perseguire e degli indirizzi e delle priorità stabiliti dall'amministrazione tramite PEG.

Art. 8. Procedura di affidamento degli Impianti Sportivi

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi in gestione nel rispetto delle procedure previste dalle leggi indicate all'articolo 1 e dal Regolamento del Patrimonio del Comune di Pisa e dai principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica.
2. La gestione è disciplinata da apposita "convenzione" sottoscritta tra il Comune di Pisa in qualità di concedente dell'impianto e il concessionario aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali e del Regolamento del Patrimonio del Comune di Pisa.

Art. 9. Commissione di gara

1. Una apposita Commissione, composta da n. cinque membri presieduta dal Dirigente competente, n. due Funzionari comunali competenti e n. due esperti appartenenti al CONI esaminerà le domande pervenute ed individuerà sulla base dei criteri predefiniti e dei punteggi attribuiti il soggetto aggiudicatario. Dopo aver esperito le verifiche necessario e/o opportune, con determinazione dirigenziale, si procederà alla aggiudicazione definitiva dell'impianto all'assegnazione in concessione dell'impianto ed alla stipula del relativo contratto di concessione.

Art. 10. Rinnovi

1. La concessione non potrà essere rinnovata tacitamente ed il rinnovo potrà essere previsto in quanto compatibile con l'articolo 18 del Regolamento del Patrimonio per la gestione del Comune di Pisa, fatto salvo comunque il principio generale di individuazione del concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al precedente articolo 8).
2. Almeno 180 giorni prima della scadenza della concessione, l'Ufficio Sport dovrà darne adeguata pubblicità volta all'acquisizione di eventuali manifestazioni d'interesse finalizzate alla gestione dell'impianto.
3. La concessione non potrà essere rinnovata qualora tutte o parte delle condizioni previste nella precedente concessione non siano state integralmente rispettate. A tal fine potranno, come in ogni altro caso di verifica del rispetto della concessione, in ogni momento, essere espletati idonei controlli da parte degli uffici competenti.
4. In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà produrre idonea ed articolata relazione scritta in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare gli specifici impegni assunti per il finanziamento degli oneri di gestione per gli ulteriori investimenti eventualmente previsti.
5. Il concessionario, qualora interessato al rinnovo della concessione, dovrà far pervenire richiesta di rinnovo almeno 150 giorni prima della data di scadenza della concessione all'Ufficio Sport.
6. Resta salva, la possibilità del concessionario uscente di partecipare all'avviso pubblico per la nuova assegnazione dell'impianto, a meno che non risulti inadempiente nei confronti del Comune.

Art. 11. Durata

1. La concessione potrà avere la durata compresa da 5 anni a 20 anni, come previsto dall'articolo 17 del Regolamento del Patrimonio, con decorrenza del termine iniziale a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione tra le parti.

2. La durata della concessione superiore ai 5 anni dovrà essere calcolata commisurandola al periodo necessario per l'ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria.
3. E' possibile stabilire un termine superiore a quello disposto al comma 1 del presente articolo, qualora siano previsti nell'atto concessorio interventi di carattere strutturale particolarmente rilevanti per il concessionario, che saranno valutati tali a seguito di motivata relazione a cura del competente Ufficio Sport. Resta fermo quanto disposto dal vigente Regolamento per la gestione del patrimonio.
4. In ogni caso, la durata complessiva dei rinnovi di ciascuna concessione, affidata ad un medesimo soggetto, non potrà superare il periodo di 30 anni, fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento per la gestione del patrimonio.

Art. 12. Lavori di adeguamento e miglioria, nuove opere

1. Il concessionario, in osservanza delle condizioni contrattuali, dovrà realizzare gli eventuali lavori di miglioria con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. Rientrano prioritariamente nei lavori di miglioria gli interventi volti al risparmio energetico ed utilizzo di fonti di energia alternativa e la realizzazione di opere ed utilizzo di materiali aventi caratteristiche di ecosostenibilità.
2. La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del concessionario previa presentazione del relativo progetto esecutivo ai competenti Uffici, come risulta dal progetto generale presentato in sede di partecipazione all'avviso pubblico. Il concessionario dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni con obbligo di adeguamento della scheda catastale dell'immobile e delle sue pertinenze al nuovo stato di fatto conseguente alla realizzazione delle opere a cura e spese del concessionario.
3. La concessione dovrà prevedere la data entro cui dovranno essere iniziati e terminati i lavori che sarà valutata in base alle caratteristiche degli interventi, per i quali é richiesta la presentazione di un cronoprogramma. Il concessionario dovrà inoltre produrre periodiche relazioni scritte, a carattere bimestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori. L'Ufficio Sport potrà effettuare, in ogni momento, autonomamente, controlli periodici.
4. I lavori dovranno essere garantiti dal concessionario tramite polizza fideiussoria pari almeno al 10% dell'investimento proposto che sarà svincolata solo al termine dei lavori ed a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla Pubblica Amministrazione con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli uffici tecnici competenti del Comune di Pisa o da diverso soggetto individuato dalla medesima). Qualora il concessionario richieda fidejussione al Comune di Pisa a garanzia dei finanziamenti, l'amministrazione dovrà valutarla in relazione alle compatibilità finanziarie complessive dell'ente.
5. La suddetta polizza fideiussoria dovrà essere prodotta formalmente al servizio competente, prima della stipula del contratto e ne costituisce condizione essenziale.
6. Le nuove strutture, e comunque tutte le migliorie, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Pisa per accessione ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile, senza che competa al Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dal Comune, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera c del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
7. In caso di rinnovo, il progetto relativo ai lavori a carico del concessionario dovrà essere sottoposto al parere tecnico del Servizio competente.

Art. 13. Canone di concessione

1. Il canone di concessione di un impianto sportivo dovrà essere corrisposto puntualmente, alla scadenza indicata nell'apposita convenzione, pena la revoca della concessione.

2. L'importo del canone di mercato è determinato nell'avviso pubblico per la concessione dell'immobile, utilizzando i criteri stabiliti dal Regolamento del Patrimonio.

Nella determinazione del canone si deve tenere conto anche della presenza di attività, non aventi carattere sportivo, dalle quali derivi un reddito (attività commerciali, bar, ristoro, pubblicità ecc..).

3. Il canone potrà essere ridotto, secondo i criteri indicati all'articolo 15 del regolamento del Patrimonio, tenendo di conto anche dei seguenti aspetti:

- a. la rilevanza sociale che il movimento sportivo genera;
- b. gli sforzi, anche di tipo economico, dei soggetti individuati all'articolo 3;
- c. la situazione strutturale degli impianti sportivi;
- d. le condizioni del quartiere in cui si trova l'impianto.

Art. 14. Manutenzioni

Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni ed ogni altro intervento di manutenzione relativa alla gestione dello stesso sono a carico del concessionario, che dovrà produrre annualmente dettagliata relazione scritta al Servizio competente circa gli interventi effettuati.

Sono a carico della Amministrazione Comunale le spese di ristrutturazione e riqualificazione di carattere straordinario od urgente, definibili come rilevanti interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto concessionario.

Art. 15. Utenze

1. L'onere relativo alle utenze viene posto a carico del concessionario.

2. I contratti di utenza dovranno essere intestati al concessionario, come i relativi contatori o dispositivi di misurazione, salvo verificati casi di impedimento tecnico. Tali strumenti dovranno essere tenuti accessibili in ogni momento nel caso di verifiche o controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 16. Tariffe

1. Il concessionario garantisce il rispetto dell'art. 90 comma 24 della Legge 289/2002 e dell'art. 3, comma 1 della L.R. 6/2005.

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture al di fuori dell'attività sportiva primaria, il concessionario applicherà le tariffe approvate con apposita deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pisa nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

2. I relativi importi saranno introitati dal concessionario a parziale copertura delle spese di gestione.

3. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta dalla normativa vigente).

4. Ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni è consentito in ogni caso di assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

5. Spetta al concessionario l'obbligo di indicare in modo ben visibile, all'interno dell'impianto, le tariffe applicate.

6. Copia della programmazione dell'attività dovrà essere inviata preventivamente all'ufficio sport del Comune di Pisa.

7. Il concessionario rendiconta mensilmente gli introiti derivanti da eventuali sub concessioni, attraverso copie di ricevute fiscali, scontrini di cassa, copie e fatture.

8. Il controllo sull'attuazione del presente articolo compete all'Ufficio Sport.

Art. 17. Custodia

1. Il concessionario provvederà alla custodia ed alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature, nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.
2. Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la custodia e la vigilanza e per qualsiasi azione od intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o delle attrezzature.

Art. 18. Uso da parte di terzi degli impianti sportivi concessi

1. Se previsto nell'avviso pubblico per la concessione dell'immobile, il concessionario potrà concedere a terzi parte degli spazi oggetto della concessione.
2. Il contratto tra Comune di Pisa e concessionario disciplinerà nel dettaglio tale ipotesi.

Art. 19. Bar ed Esercizi pubblici

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro, se presente nelle strutture concesse, od affidarlo a terzi. L'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto. Qualora l'esercizio di somministrazione alimenti e bevande, in quanto fisicamente separabile dalla parte sportiva dell'impianto, sia aperto al pubblico, è necessario attivare le prescritte procedure amministrative per l'esercizio dell'attività.

Nel caso di affidamento a terzi, muniti dei necessari requisiti, il concessionario dovrà richiedere alla Amministrazione Comunale la necessaria e preventiva autorizzazione. Copia del relativo contratto dovrà essere preventivamente depositata presso gli uffici comunali. Il concessionario dovrà indicare in modo ben visibile presso l'impianto e, ove presente, sul proprio sito web il nominativo del soggetto affidatario della gestione del bar e ristoro.

2. Il soggetto affidatario di cui al comma precedente si obbliga a tenere l'Amministrazione manlevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare dall'esercizio della predetta attività. Tale esonero da responsabilità dovrà essere specificamente previsto e sottoscritto con doppia sottoscrizione dal soggetto affidatario nel contratto di affidamento con il concessionario.

3. Qualora nell'ambito della gestione della concessione, per la sua attività commerciale, l'esercizio di somministrazione bevande ed alimenti si trasformi di fatto in attività rivolta anche al pubblico, o vengano a svolgersi attività rivolte ad un pubblico indifferenziato, l'Amministrazione Comunale provvederà alla rivalutazione del canone riferito ai locali adibiti a bar e ristoro.

Art. 20. Controlli

1. Sono a carico dell'ufficio competente i controlli sugli impianti sportivi dati in concessione e sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dall'articolo 12 del presente Regolamento.
2. La Consulta Comunale dello Sport sarà tenuta aggiornata rispetto a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, mediante relazione semestrale redatta dall'ufficio.

Art. 21. Recesso e revoca della concessione

1. Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei.
2. Qualora vi siano superiori interessi pubblici da perseguire l'amministrazione potrà esercitare la facoltà di revoca, con il preavviso di cui al comma precedente, con il conseguente incameramento anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto dal concessionario.
3. Il verificarsi di gravi e/o reiterati inadempimenti contrattuali comporta la revoca della concessione.

Art. 22. Assicurazioni

1. Il concessionario risponderà di tutti i comportamenti ed atti della gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.

Il concessionario è tenuto a predisporre il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente.

2. Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza delle attività od omissioni svolte nell'esercizio della concessione.

L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.

3. Su tutti i beni destinati direttamente od indirettamente alla gestione, il concessionario sottoscrive un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

a) contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofe, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";

b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

4. Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente a favore dell'amministrazione comunale.

5. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

6. Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli Uffici dell'Ufficio Sport, prima della stipula del contratto di concessione ovvero entro trenta giorni dalla data di consegna dell'immobile, qualora sia motivatamente effettuata prima della stipula del contratto di concessione.

7. Con cadenza annuale, il concessionario dovrà inviare ai competenti uffici, copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

Art. 23. Presa in consegna e restituzione dell'impianto

1. All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una sommaria descrizione delle condizioni edilizie ed igienico-sanitarie della struttura.

2. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto concessorio.

3. Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o risoluzione anticipata della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale dovrà essere riconsegnato alla A.C in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose non di proprietà della Amministrazione, entro il termine indicato dall'amministrazione.

Art. 24. Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario dovrà stipulare polizza fideiussoria assicurativa, bancaria pari al 10% del canone, per il numero degli anni di concessione; detta percentuale potrà essere ridotta al 5% in caso di canoni di importi superiori a Euro 10.000,00 e/o per concessioni di durata superiore ai 10 anni.

La cauzione dovrà essere stipulata prima della sottoscrizione del contratto.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 25. Spese d'atto

Le spese d'atto e conseguenti sono a carico del concessionario.

Art. 26. Finalità sociali

1. Il concessionario dovrà concordare con l'A.C. la messa a disposizione gratuita dell'impianto, nelle mattine dei giorni feriali a favore delle Scuole e di qualunque servizio sociale su cui insiste l'impianto, previa richiesta all'Ufficio Sport che ne darà comunicazione al concessionario.
2. Il concessionario potrà inoltre concordare con l'A.C. l'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento di attività sociali, culturali, aggregative ed educative rivolte al territorio nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.
3. L'A.C. si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo per iniziative e manifestazioni organizzate in proprio o da essa patrocinate (con preavviso di 15 giorni) per le ragioni individuate nelle rispettive convenzioni.

Art. 27. Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle normative nazionali, regionali e locali vigenti, in quanto applicabili.
2. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, fanno fede le convenzioni stipulate con i singoli gestori degli impianti.



IL DIRIGENTE
segretario del Consiglio Comunale
Politiche della Casa
Avv. Pietro Pescatore

COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

- ☐ della Giunta Comunale
☒ del Consiglio Comunale

Approvazione Regolamento Generale per la gestione degli impianti sportivi di proprietà Comunale"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione:

- ☐ comporta
☒ non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pisa, 28.02.2014

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dell'art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n°
Prenotazione di impegno n°

Pisa, 28.02.2014

IL RAGIONIERE CAPO
Dr. Claudio Sassetti